

SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.

ORDINANZA N. 08/2021

AUTOSTRADA A35 BRESCIA MILANO

INTERVENTI DI INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA

ELETTRICA NELL'AREA DI SERVIZIO ADDA SUD E LAVORI

ACCESSORI

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di Direttore di Esercizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A., Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Brescia-Milano (A35), giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007 (in seguito "Brebemi" o "Concessionario")

PREMESSO CHE

al fine di consentire l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e l'esecuzione dei relativi lavori accessori all'interno dell'area di servizio Adda Sud, come previsto da specifica convenzione sottoscritta in data 8 febbraio 2019, si rende necessaria la modifica della circolazione e l'interdizione temporanea di alcuni stalli, il tutto come da planimetria allegata alla presente Ordinanza;

VISTO

- il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);
- il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.);

- il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”);

- la preventiva comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inviata con nota prot. n. SDP-U-2101-141-DE-SGR del 28 gennaio 2021 da Brebemi alla Concedente CAL;

ORDINA

1) che, dalle ore 8,00 del 1° febbraio 2021 alle ore 24,00 del 7 marzo 2021, la circolazione all’interno dell’area di servizio Adda Sud, nonché la configurazione degli stalli siano disciplinati secondo lo schema grafico allegato alla presente, con oneri di posa e manutenzione della segnaletica, del piano viabile e relative pertinenze a cura e spese dei Subconcessionario;

2) che l’eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, debba essere opportunamente oscurata o rimossa a cura e spese dei Subconcessionario.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

Il Subconcessionario è tenuto ad adottare, a propria cura, spese e responsabilità, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del Codice della Strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

Il Subconcessionario rimane altresì obbligato ad assicurare in ogni momento l’esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavo-

razioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni e raccomandazioni rese dal Concessionario. Il Subconcessionario è altresì obbligato a comunicare alla Centrale Operativa del Concessionario al numero 0363.9307301 qualsiasi evento che possa generare turbative al traffico.

La presente ordinanza e il relativo allegato sono pubblicati sul sito internet www.brebemi.it e consultabili nella sezione "Ordinanze".

Brescia, lì 29 gennaio 2021

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Giuseppe Mastroviti

